

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma 2 settembre 2021
Circolare n. 570/LM/Idd

Oggetto: modello unico CILA-Superbonus

È stato approvato nella Conferenza Unificata del 04/08/2021 il modello della CILA-Superbonus 110%.

L'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività, secondo quanto previsto dalla Legge n. 108/2021 è stato pubblicato ora nella G.U. n. 201 del 23-08-2021.

Con il nuovo modulo si dà piena attuazione alla semplificazione **dei titoli edilizi** richiesti per gli interventi ammissibili alla maxi-detrazione operata dal cosiddetto Superbonus 110%. Non è più obbligatoria la verifica dello stato legittimo. Questa attestazione permette ai tecnici di non dover più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell'immobile.

Nella CILA sarà sufficiente attestare;

- Che la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- Il titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione dell'immobile;
- Il titolo che ha legittimato la costruzione dell'immobile.

Non ci sarà, tuttavia, nessun tipo di condono per eventuali abusi. Viene infatti espressamente previsto che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

L'elaborato progettuale consiste nella descrizione sintetica dell'intervento che verrà realizzato.

Ulteriore novità attiene all'attestazione dell'agibilità per gli interventi di cui alla CILA-Superbonus non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità.

Un'altra semplificazione riguarda le varianti. In caso di varianti in corso d'opera, la suddetta CILA non deve essere annullata, ma le modifiche possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della modulistica presentata.

Il nuovo modello deve essere utilizzato per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus, così come previsti dal decreto Rilancio.

La CILA non può essere presentata per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione.

Per i lavori che prevedono sia interventi edilizi ammessi al superbonus, sia interventi edilizi non soggetti al Superbonus, oltre alla summenzionata CILA, è necessario presentare la pratica edilizia relativa agli interventi fuori dal Superbonus.

Gli interventi del dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza.

La decadenza del beneficio fiscale avviene nei seguenti casi: mancata presentazione della CILA, interventi realizzati in difformità dalla CILA, assenza dell'attestazione dei dati, non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus.

Alla presente si allega la modulistica CILA, così come riportata dalla Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti

(Il Segretario Nazionale) ⁶
Patrizia Volpomi

